Spedizione in abbonamento postale • Anno 96° — Numero 66

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 22 marzo 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Addì 10 marzo 1955, alle ore 11,30 a. m. il Presidente della Repubblica ha ricevuto, nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il signor Akhtar Husain, il quale Gli ha presentato le lettere credenziali che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore del Pakistan.

(1289)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 febbraio 1955, n. **77.**
Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonchè delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento fatte in conformità della legge cambiaria, provvedono soltanto le Camere di commercio, industria e agricoltura.

La pubblicazione è quindicinale e deve apparire entro il ventesimo giorno successivo alla quindicina cui si riferisce, comprendendo tutti i protesti levati e le dichiarazioni di rifiuto di pagamento sottoposte a registrazione nella rispettiva circoscrizione camerale.

Chiunque intenda pubblicare notizia di protesti cambiari deve riferirsi all'elenco ufficiale.

Art. 2.

I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari ed i procuratori del registro debbono, ai sensi dell'art. 13 del testo allegato al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, far pervenire al presidente del tribunale, in duplice esemplare, e non oltre il giorno 7 ed il giorno 22 di ogni mese, rispettivamente l'elenco dei protesti per mancato pagamento e delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento.

Art. 3.

Uno degli esemplari dell'elenco riguardante i protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonchè dell'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento, con l'attestazione di conformità all'altro esemplare appostavi dal cancelliere, è trasmesso dal presidente del tribunale, entro il giorno successivo a quello della ricezione, alla Camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio.

Il secondo esemplare è raccolto in fascicoli dalla Cancelleria del tribunale, e la sua visione è consentita a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 4.

Oltre l'elenco dei protesti per mancato pagamento, i pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari debbono trasmettere, in duplice esemplare, al presidente del tribunale, con le stesse indicazioni ed entro gli stessi termini prescritti per l'elenco di cui all'art. 2, l'elenco dei protesti cambiari per mancata accettazione di cambiali, con le eventuali motivazioni di rifiuto.

Eguale obbligo hanno i procuratori del registro per le dichiarazioni di rifiuto d'accettazione delle cambiali medesime.

Uno degli esemplari dell'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali, nonchè dell'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di accettazione delle cambiali medesime è raccolto in fascicoli distinti da quelli indicati nell'art. 3. Di esso la Cancelleria non può dare visione ad alcuno.

L'altro esemplare è trasmesso dal presidente del tribunale, entro il giorno successivo a quello della ricezione, alla Camera di commercio, industria e agricoltura, territorialmente competente, per le normali rilevazioni statistiche.

Le Camere di commercio, industria e agricoltura possono essere autorizzate ad attuare quelle ulteriori elaborazioni statistiche dei protesti per mancata accettazione che ritenessero utili ai fini di una migliore tutela della correttezza commerciale oltre che di sussidio informativo dell'autorità giudiziaria.

L'autorizzazione sarà conferita alle singole Camere di commercio, industria e agricoltura per decreto del Ministro per l'industria e commercio, il quale regolerà anche la facoltà di ammettere ditte commerciali regolarmente iscritte nel registro delle imprese, a prendere visione delle risultanze.

Art. 5.

Il Ministro per l'industria e commercio è autorizzato ad emanare norme per l'uniforme pubblicazione degli elenchi ufficiali di cui all'art. 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — VILLABRUNA —
DE PIETRO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 12 febbraio 1955, n. 78.
Spesa di lire 132.000.000 per i lavori di completamento della « Casa d'Italia » in Buenos Ayres.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 132.000.000 (centotrentaduemilioni) per i lavori di completamento della « Casa d'Italia » in Buenos Ayres da ripartirsi in ragione di lire 66.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si farà fronte, per l'esercizio 1953-54, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e per l'esercizio 1954-55 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 516 del predetto stato di previsione per l'esercizio stesso.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — MARTINO —
GAVA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 12 febbraio 1955, n. 79.
Elevazione a lire 150.000.000 del contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo ordinario annuale per le spese di funzionamento dell'Istituto per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.), fissato in 30 milioni di lire con la legge 9 aprile 1953, n. 262, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, a 150 milioni di lire.

Art. 2.

Alla copertura della maggiore spesa di 120 milioni di lire derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1954-55, con una corrispondente aliquota del provento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292, concernente modificazione alla tariffa di vendita al pubblico di alcuni tipi di tabacchi lavorati.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1955

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1955.

Sostituzione del presidente del Consorzio per la tutela e l'incremento della pesca nel lago Maggiore, con sede in Stresa Borromeo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nel testo modificato dal regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183;

Visto il proprio decreto in data 7 aprile 1950, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1950, registro n. 51 Agricoltura e foreste, foglio n. 295, col quale l'avv. Guido Parisi veniva nominato presidente del Consorzio obbligatorio per la tutela e l'incremento della pesca nel lago Maggiore;

Vista la lettera di dimissioni in data 5 giugno 1954 presentate dall'avv. Guido Parisi.

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni dalla carica di presidente del Consorzio per la tutela e l'incremento della pesca nel lago Maggiore, con sede in Stresa Borromeo, presente dall'avv. Guido Parisi.

Art. 2.

Il dott. Vittorio Tonolli, residente a Suna di Verbania, è nominato presidente del Consorzio predetto a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 gennaio 1955

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *febbraio* 1955
Registro n. 3 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 157. — PALADINI

(1343)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1955.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 3 novembre 1954;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, di sei mesi, la validità della seguente concessione di importazione temporanea, già prorogata col decreto Ministeriale 15 giugno 1954 (*Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 27 agosto 1954):

Concessione da prorogare: Tetraetile di piombo, per essere miscelato con prodotti petroliferi nazionali o nazionalizzati (con validità fino al 9 novembre 1954); data di decorrenza della proroga accordata: 10 novembre 1954; data di scadenza della concessione: 9 maggio 1955.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1955

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1955
Registro n. 4 *Finanze, foglio n.* 276. — BENNATI

(1400)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1955.

Nomina del funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro designato a sostituire, in caso di assenza od impedimento, il presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 24 novembre 1954, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Udine;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Udine n. 55604 in data 18 dicembre 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, del rag. Burba Pino, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a rappresentare, in caso di assenza, il presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il dott. Sbuelz Luciano, funzionario del medesimo Ufficio provinciale del lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il rag. Burba Pino è sostituito con il dott. Sbuelz Luciano, quale funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a rappresentare, in caso di assenza, il direttore di detto Ufficio nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Udine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(1385)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1955.
Nomina del funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro designato a sostituire, in caso di assenza od impedimento, il presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Enna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 5 maggio 1953, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Enna;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Enna n. 27579 in data 23 novembre 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione, per trasferimento ad altra sede, del rag. Ruta Vincenzo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a rappresentare, in caso di assenza, il presidente della Commissione provinciale per il collocamento, con il dott. Lo Pumo Paolo, funzionario del medesimo Ufficio provinciale del lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il rag. Ruta Vincenzo è sostituito con il dott. Lo Pumo Paolo, quale funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a rappresentare il direttore di detto Ufficio nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Enna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(1384)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1955.
Autorizzazione alla Società « La Bâloise - Compagnia di assicurazione contro i rischi di trasporto », con sede in Basilea e rappresentanza generale in Roma, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni ai rami incendio, furti, responsabilità civile, infortuni e la riassicurazione in tutti i rami.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « La Bâloise - Compagnia di assicurazioni contro i rischi di trasporto », con sede in Basilea e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ai rami incendio, furti, responsabilità civile, infortuni e alla riassicurazione in detti rami;

Ritenuto che la predetta Società esercita in Italia l'assicurazione nel ramo trasporti;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « La Bâloise - Compagnia di assicurazioni contro i rischi di trasporto », con sede in Basilea e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami incendio, furti, responsabilità civile, infortuni e la riassicurazione in detti rami.

Roma, addì 28 febbraio 1955

Il Ministro: VILLABRUNA

(1344)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1955.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Benevento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 18 maggio 1953, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Benevento;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Benevento n. 28885 in data 15 dicembre 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Corso Mottola Francesco, rappresentante dei coltivatori, richiesta dalla Associazione sindacale interessata, in quanto trasferito ad altra sede, con il rag. Albano Angelo della stessa Organizzazione;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Corso Mottola Francesco è sostituito con il rag. Albano Angelo, quale rappresentante dei coltivatori diretti, nella Commissione provinciale per il collocamento di Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(1382)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1955.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 6 settembre 1954, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Terni;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Terni n. 16843 in data 7 dicembre 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Sensi Bernardino, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dall'associazione interessata (Associazione provinciale dei commercianti), in quanto dimissionario, con il dott. Marozzo Ugo della medesima organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Sensi Bernardino è sostituito con il dottor Marozzo Ugo, quale rappresentante dei datori di lavoro, nella Commissione provinciale per il collocamento di Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 marzo 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(1372)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1955.

Sostituzione del presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Ragusa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 13 aprile 1953, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Ragusa;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Ragusa n. 20835 in data 16 dicembre 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Rizzarelli Giovanni, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Ragusa e come tale presidente della Commissione provinciale per il collocamento con il dott. Pulejo Umberto, attuale direttore del medesimo Ufficio provinciale del lavoro;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Rizzarelli Giovanni è sostituito con il dottor Pulejo Umberto, attuale direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, nella presidenza della Commissione provinciale per il collocamento di Ragusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 marzo 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(1377)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1955.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Caseificio San Clemente », con sede in Valdagno e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 30 ottobre 1954, con il quale fu disposta la revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa Caseificio San Clemente, con sede in Valdagno, e fu affidata la gestione dell'ente ad un commissario governativo nella persona del rag. Giovanni Toffaloni;

Visto il bilancio sociale al 17 novembre 1954, reso dagli amministratori al commissario all'atto della consegna della gestione dell'ente, dal quale risulta che le attività sociali non sono sufficienti per il pagamento dei debiti;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità nell'interesse dei creditori, di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile, 196 e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Caseificio San Clemente », con sede in Valdagno, costituita con atto 16 giugno 1950 del notaio Domenico Mistè, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui gli articoli 2540 del Codice civile, 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il rag. Giovanni Toffaloni, è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(1371)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1955.

Costituzione della Deputazione della Borsa-merci di Firenze per l'anno 1955.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Firenze;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze;

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della Borsa-merci di Firenze per l'anno 1955 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1. Romagnoli dott. Turiddu.
2. Leone dott. Mario.
3. Mazzoni Vittorio.
4. Lenzi Renzo.
5. Carapelli dott. Pindaro.

Membri supplenti:

1. Petroni Italo.
2. Fanfani Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 marzo 1955

Il Ministro: VILLABRUNA

(1370)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 22 dicembre 1954 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Josef Natanael Oliv, Vice console onorario presso il Consolato di Svezia a Napoli.

(1317)

In data 8 marzo 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Olga Zaina de Bonnet, Vice console onorario dell'Uruguay a Milano.

(1311)

In data 8 marzo 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Arturo Muñoz Moratorio, Console generale dell'Uruguay a Genova.

(1312)

In data 8 marzo 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Hector L. Colombo, Console dell'Uruguay a Milano.

(1313)

In data 8 marzo 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Dr. Martin Schliep, Console generale della Repubblica Federale di Germania a Genova, con giurisdizione sulle provincie di Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, compresa l'Isola d'Elba, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena.

(1314)

In data 8 marzo 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Josè Bianchini, Vice console onorario dell'Uruguay a Venezia.

(1315)

In data 8 marzo 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Romulo Serrato, Console dell'Uruguay a Torino.

(1316)

In data 8 marzo 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Dr. Gino Tovazzi, Console onorario di Guatemala a Venezia, con giurisdizione sulle provincie di Venezia, Padova, Treviso, Udine, Belluno, Vicenza, Verona e Rovigo.

(1318)

In data 8 marzo 1955 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Arturo Lopez Ortigoza, Console del Messico a Genova.

(1319)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Croce del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1955, registro n. 5 Interno, foglio n. 400, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santa Croce del Sannio (Benevento) di un mutuo di L. 350.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1392)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Capriva di Cormons ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 9 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1955, registro n. 5 Interno, foglio n. 396, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Capriva di Cormons (Gorizia) di un mutuo di L. 745.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1394)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Barberino di Mugello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 29 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1955, registro n. 5 Interno, foglio n. 398, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Barberino di Mugello (Firenze) di un mutuo di L. 2.490.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1395)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pannarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 1° dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1955, registro n. 5 Interno, foglio n. 395, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pannarano (Benevento) di un mutuo di L. 1.700.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1393)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelfiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 22 dicembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1955, registro n. 5 Interno, foglio n. 399, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castelfiorentino (Firenze) di un mutuo di L. 8.190.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1396)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Dicomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 29 novembre 1954, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1955, registro n. 5 Interno, foglio n. 397, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Dicomano (Firenze) di un mutuo di L. 520.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(1397)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 22 gennaio 1955, sono state determinate le indennità dovute per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria, in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna indicati.

Le predette indennità verranno corrisposte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 13 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha	Decreto Presidenziale di espropriazione			
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data
	Ente Puglia e Lucania						
1	ANGELONI Vittorio fu Giuseppe Andrea . .	Foggia	103.89.95	302	2- 4-52	93 s. o. 2	19- 4-52
2	DE AMICIS Arturo fu Tommaso	Cerignola	23.50.37	774	30- 8-51	210 s. o.	13- 9-51
3	DE BIASE Gaetano di Antonio e LONGO Maria di Michele	Foggia	32.25.33	3377	18-12-52	14 s. o. 1	19- 1-53
4	DE BIASE Gaetano di Antonio e LONGO Maria di Michele	Foggia	4.31.61	3378	18-12-52	14 s. o. 1	19- 1-53
5	DELLI SANTI CIMAGLIA GONZAGA Caterina fu Francesco	Poggio Imperiale	16.67.85	2014	19-11-52	294 s. o. 1	19-12-52
6	D'INNELLA Pasquale fu Vincenzo	Spinazzola	64.19.05	2418	29-11-52	302 s. o. 1	31-12-52
7	DOLCE Luigi fu Angelo (eredi)	Nardò	5.68.01	3032	29-11-52	9 s. o.	13- 1-53
8	MENGA Saverio fu Matteo	San Giovanni Rotondo	13.18.95	2542	29-11-52	6 s. o.	9- 1-53
9	PALADINI Giuseppe fu Giacomo	Lecce	26.67.37	2549	29-11-52	6 s. o.	9- 1-53
10	PORCELLINI Rodolfo fu Nicola	San Mauro Forte	276.39.48	301	2- 4-52	93 s. o. 2	19- 4-52
11	PORCELLINI Rodolfo fu Nicola	Stigliano	84.00.68	300	2- 4-52	93 s. o. 2	19- 4-52
12	SABINI Eleonora di Pasquale	Altamura	30.09.04	507	14- 5-52	120 s. o.	24- 5-52
13	SABINI Mario di Pasquale	Altamura	72.97.64	510	14- 5-52	120 s. o.	24- 5-52
14	TAMBORRINI Italo di Luigi	Carovigno	16.93.84	2139	19-11-52	294 s. o. 4	19-12-52
15	VITALE Nicola fu Gennaro	Stigliano	86.20.35	2177	19-11-52	294 s. o. 4	19-12-52

Roma, addì 9 marzo 1955

(1297)

Decreto Presidenziale liquidazione indennità	Registrazione alla Corte dei conti			Ammontare indennità	Ammontare indennità arrotondato (Art. 1 legge 11 febbraio 1952, n. 70) (capitale nominale,	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito della riforma fondiaria		TESORERIA
		Reg. Agricoltura						
Data	Data	N.	Foglio	Lire	Lire			
22-1-55	23-2-55	3	399	11.615.967 —	11.615.000	Banco di Napoli - Sede di Bari		Bari
22-1-55	23-2-55	3	398	2.383.282 —	2.380.000	Id.	Id.	Id.
22-1-55	23-2-55	3	397	4.729.143 —	4.725.000	Id.	Id.	Id.
22-1-55	23-2-55	3	396	632.853 —	630.000	Id.	Id.	Id.
22-1-55	23-2-55	3	395	1.054.903 —	1.050.000	Id.	Id.	Id.
22-1-55	23-2-55	3	394	4.520.910 —	4.520.000	Id.	Id.	Id.
22-1-55	19-2-55	3	308	1.151.784 —	1.150.000	Id.	Id.	Id.
22-1-55	19-2-55	3	309	1.294.142 —	1.290.000	Id.	Id.	Id.
22-1-55	19-2-55	3	310	2.989.017 —	2.985.000	Id.	Id.	Id.
22-1-55	19-2-55	3	311	7.040.998 —	7.040.000	Id.	Id.	Id.
22-1-55	19-2-55	3	312	3.574.340 —	3.570.000	Id.	Id.	Id.
22-1-55	19-2-55	3	313	2.255.123 —	2.255.000	Id.	Id.	Id.
22-1-55	19-2-55	3	314	2.459.227 —	2.455.000	Id.	Id.	Id.
22-1-55	19-2-55	3	315	3.034.662 —	3.030.000	Id.	Id.	Id.
22-1-55	19-2-55	3	316	5.117.453 —	5.115.000	Id.	Id.	Id.

Visto, p. *Il Ministro*: COBIANCHI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di decorazione presso la *Facoltà di architettura della Università di Roma*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di architettura della Università di Roma è vacante la cattedra di «decorazione» cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1406)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Vercelli

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2409 del 12 marzo 1955, il sig. Giovanni Savoia, è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Vercelli, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Franchino, decaduto dall'incarico per maturato quadriennio.

(1348)

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Treviso

Con decreto Ministeriale 8 marzo 1955, n. 231, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Treviso, approvato con decreto Ministeriale 6 settembre 1948 e prorogato con il decreto Ministeriale 3 settembre 1950, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1956.

(1254)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Annullamento del decreto interministeriale 9 maggio 1952 relativo alla sdemanializzazione di alcuni immobili costituenti l'idroscalo di San Nicola Varano.

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze, in data 21 dicembre 1954, n. 183, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1955, registro n. 15 Aeronautica, foglio n. 189, è stata annullata, a tutti gli effetti, la declaratoria di sdemanializzazione di cui al decreto interministeriale 249 del 9 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti addì 21 ottobre 1952, registro n. 6 Aeronautica, foglio n. 377. Pertanto la zona di terreno descritta nel suddetto decreto resta acquisita al pubblico Demanio aeronautico.

(1320)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 14.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Ferr. 3 %	30907	120 —	Massimini *Lida* fu Luigi, nubile, dom. a Brescia.	Massimini *Rosa* fu Luigi, ecc., come contro.
Id.	30908	450 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 % (1935)	239828	6.475 —	*Mancini* Maria fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Patri Anna-Assunta fu Fioravante vedova *Mancini*, dom. in Potenza.	*Mancino* Maria fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Patri Anna-Assunta fu Fioravante vedova *Mancino*, dom. in Potenza.
B. T. N. 5 % (1959)	11649	cap. nom. 135.000 —	Giorgi Mirca fu *Nicola Adolfo*, minore sotto la patria potestà della madre Campi Angiolina fu Francesco vedova Giorgi, dom. a Valperga (Aosta).	Giorgi Mirca fu *Adolfo*, minore, ecc., come contro.
Id.	11653	65.000 —	Giorgi Mirca fu *Nicola Adolfo*, minore sotto la patria potestà della madre Campi Angiolina fu Francesco ved. Giorgi, dom. a Valperga (Aosta), con usufrutto a favore di Campi Angiolina fu Francesco vedova Giorgi, dom. a Valperga.	Giorgi Mirca fu *Adolfo*, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 1° marzo 1955

Il direttore generale: DI CRISTINA

(1054)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 65

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 21 marzo 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,85	635 —	145,76
» Firenze	624,91	634 —	145,60
» Genova	624,90	635 —	145,75
» Milano	624,90	633,75	145,77
» Napoli	624,50	632,50	145,70
» Palermo	624,91	634,37	145,76
» Roma	624,90	634 —	145,80
» Torino	624,93	634 —	145,70
» Trieste	624,91	—	145,70
» Venezia	624,94	633 —	145,75

Media dei titoli del 21 marzo 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,15
Id. 3,50 % 1902	60,50
Id. 5 % 1935	93,10
Redimibile 3,50 % 1934	81,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90 —
Id. 5 % 1936	92,525
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,325

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 21 marzo 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit. 624,90
1 dollaro canadese	» 633,87
1 franco svizzero	» 145,78

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,498	per franco belga
Danimarca	» 90,473	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,78546	» franco francese
Germania	» 148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,487	» corona norvegese
Olanda	» 164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,908	» franco svizzero

PREFETTURA DI FIRENZE

Esito di ricorso

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione 5ª, con decisione 25 giugno 1954, n. 770, ha dichiarato perento il ricorso del sig. Mariano Volpi, avverso la decisione della Giunta provinciale amministrativa di Firenze che lo dichiarava decaduto dalla carica di consigliere del comune di Signa.

(1350)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso per esami a quattro posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo B) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti della guerra 1940-45 tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-45;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n. 155, concernente la determinazione dell'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, che eleva il limite massimo di età nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sulla applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 5 luglio 1951, n. 519, che ratifica con modificazioni il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, concernente modificazioni ai ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente la estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti, in seguito ad azioni singole e collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissa nei riguardi del territorio della Somalia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 3 novembre 1952, n. 1790, che ratifica il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani per caduti per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27528/12.106 del 24 maggio 1952;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a 4 (quattro) posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo *B*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.

Chiunque intenda partecipare al concorso suddetto dovrà rivolgere e fare pervenire apposita domanda al Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti da quello successivo al giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

Le domande che fossero presentate o che pervenissero al suddetto Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Servizio affari generali e personale, dopo il termine previsto al precedente art. 2, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali od a qualsiasi altro ufficio diverso da quello sopra indicato, non saranno prese in considerazione.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Art. 4.

Nella domanda, redatta su carta bollata da L. 200, gli aspiranti debbono indicare il proprio cognome, nome, paternità, maternità, data e luogo di nascita. Coloro che, pure avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nell'art. 6 del presente decreto, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età.

Nella domanda stessa i candidati debbono dichiarare:

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio con l'indicazione dell'Istituto ove il diploma è stato conseguito nonchè la data del conseguimento stesso;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l'eventuale qualità di dipendente statale con la specificazione dell'Amministrazione di appartenenza.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione dell'eventuale partecipazione a precedenti concorsi per lo stesso impiego e con quale esito, nonchè l'accettazione, in caso di nomina, di qualsiasi residenza venisse loro assegnata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso di uno dei sottoindicati titoli di studio:

diploma di abilitazione alla professione di geometra o di abilitazione tecnica in agrimensura, o di perito agrimensore;

diploma di perito industriale;

diploma di maturità scientifica o titolo equipollente secondo il vecchio ordinamento scolastico (sezione fisico-matematica).

Art. 6.

Per partecipare al concorso suddetto gli aspiranti, alla data del presente decreto, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Il suddetto limite massimo di età è elevato:

A) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

e) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia; per quest'ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

C) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*) del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per i combattenti od assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

c) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui alla precedente lettera *A*) si cumulano tra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere *B*) e *C*), purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Inoltre il limite massimo di età è protratto sino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è, però, richiesta agli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente da quello successivo alla data dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Pertanto:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati, in carta bollata da L. 100, dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1945, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/OM del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefettto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918, ovvero per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o in dipendenza della guerra 1940-1945, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f*) dovranno produrre il certificato modello 69 in bollo da L. 100 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla

conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla competente autorità, da cui risulti che durante il servizio militare o civile alle dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili al proficuo lavoro, o si trovino menomati nella loro capacità di lavoro in seguito a lesioni od a infermità contratte o aggravate per causa di servizio;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualità negli stessi modi indicati alla precedente lettera g) per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra;

l) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o per la guerra 1940-1945, o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occcasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nei due comma precedenti nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta bollata da L. 100;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i coniugati dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo normale domicilio, provvisto della prescritta legalizzazione.

Tale documento non sarà valido se rilasciato in data anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

La mancata presentazione nel termine di cui al primo comma del presente articolo, dei documenti comprovanti il possesso di titoli preferenziali, comporterà l'esclusione dai benefici derivanti dai titoli stessi.

Art. 8.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Pertanto i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno produrre, a pena di decadenza, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti da quello successivo alla data dell'apposita comunicazione i seguenti documenti:

a) uno dei diplomi indicati al precedente art. 5, in originale od in copia autentica notarile;

b) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 6.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

d) certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

e) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

g) certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Gli aspiranti invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nazionale e gli invalidi civili per fatti di guerra, debbono produrre un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria anzidetta nella forma prescritta dall'art. 4 ultimo comma del decreto Presidenziale 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati a visita medica di controllo da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato, al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni di vigilanza proprie dei funzionari di gruppo B dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Tale accertamento verrà effettuato secondo gli stessi criteri che sono in vigore per l'assunzione, presso le ferrovie dello Stato, dei funzionari da adibirsi a mansioni tecniche (gruppo 2° della tabella allegata al decreto Ministeriale 17 dicembre 1940, n. 1908);

h) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, per i candidati che abbiano già adempiuto agli obblighi militari, riportante nell'apposito specchietto le risultanze delle eventuali benemerenze di guerra.

Anche coloro che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva oppure che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi dovranno produrre uno dei suddetti documenti.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che sono stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in bollo da L. 100. Questo certificato, se è rila-

sciato dal sindaco, dovrà contenere, oltre la legalizzazione della di lui firma, anche il visto di conferma del commissario di leva competente.

I candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del predetto Consiglio di leva, dovranno invece produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Art. 9.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), dell'articolo precedente non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica.

Gli aspiranti che provino di essere attualmente impiegati di ruolo in servizio attivo in una Amministrazone dello Stato possono esimersi dal presentare documenti di cui all'art. 8, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), e, ove non siano ex combattenti, quello di cui alla lettera *h*); debbono però esibire una copia dello stato matricolare, fornita di bollo per L. 200, da rilasciarsi dall'Amministrazione alla quale appartengono.

I concorrenti che si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre in luogo dei certificati di cui all'art. 8, lettere *c*), *d*), *e*), *g*) ed *h*), primo comma, un certificato (in carta bollata da L. 100) del comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano. I concorrenti che si trovino sotto le armi e che rivestano la qualifica di ex combattenti sono pero tenuti a produrre i documenti comprovanti tali qualità.

Art. 10.

Tutti i documenti dovranno pervenire al Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale) senza riserve, entro i termini previsti dagli articoli 7 e 8 del presente decreto. Non è ammesso alcun riferimento a documenti presentati a questa o ad altre Amministrazioni, anche se appartenenti allo stesso Ministero dei trasporti, eccezione fatta per il titolo di studio originale, in sostituzione del quale dovrà peraltro prodursi un certificato della competente autorità scolastica (in carta da bollo da L. 100). In tal caso, il concorrente indicherà l'Amministrazione presso la quale trovasi depositato il titolo di studio originale.

I candidati i quali, nei termini stabiliti, faranno pervenire documenti non regolari, potranno, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere invitati a regolarizzarli entro il termine che verrà loro comunicato.

I candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno potranno, ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, produrre documenti equipollenti a quelli di rito, ovvero far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi, e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati stessi debbono comprovare. In tal caso i candidati dovranno produrre copie conformi dei detti documenti od atti da farsi rilasciare dai predetti uffici a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

Anche per tali documenti, che risultassero irregolari, la Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione contenuta nel secondo comma del presente articolo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile normale per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto a favore dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 11.

Non potranno partecipare al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità in precedenti concorsi al grado iniziale del ruolo del personale di vigilanza (gruppo *B*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 12.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta dal notaio. Tale documento dovrà essere legalizzato;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 13.

Gli esami consteranno di tre prove scritte e di una orale. Le prove scritte si svolgeranno sugli argomenti che formano oggetto rispettivamente della prima, seconda e terza parte del programma di esame di cui al successivo art. 20.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti di cui al successivo art. 20.

Art. 14.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto Ministeriale.

La prova orale avrà luogo pure in Roma, nel giorno che sarà tempestivamente fatto conoscere agli interessati.

Per lo svolgimento delle prove di esame verranno osservate le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 15.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

un funzionario del ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di grado non inferiore al 5°, presidente;

tre funzionari del ruolo suddetto, di grado non inferiore al 6°, membri;

un funzionario del ruolo amministrativo di gruppo *A* dello stesso Ispettorato generale, di grado non inferiore al 6°, membro.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di gruppo *A* o di gruppo *B* dell'Ispettorato generale suddetto.

Art. 16.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

La prova orale si intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di almeno sei decimi; la votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva come sopra indicata, tenendo presente, a parità di voti, i diritti preferenziali stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 17.

I concorrenti che supereranno gli esami, ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi.

Trascorso l'indicato periodo di prova, coloro che a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, sempre a giudizio del Consiglio di amministrazione, invece, fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà al Consiglio di amministrazione di prorogare il periodo di prova per non più di altri sei mesi.

Art. 19.

Ai vincitori del concorso saranno corrisposti durante il periodo di prova, un assegno mensile, ragguagliato al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° del personale di gruppo *B* e le indennità spettanti per legge.

Art. 20.

Le prove di esame si svolgeranno in conformità del seguente programma:

PROVE SCRITTE

1ª *parte*:

Compilazione di una relazione di servizio sopra argomenti riguardanti la vigilanza tecnica sulle aziende di trasporti in concessione all'industria privata;

2ª *parte*:

a) aritmetica ed algebra elementare (numeri reali, assoluti, relativi, interi e frazionari. Potenze ad esponenti interi e frazionari. Calcolo dei radicali. Equazioni di 2° grado o riducibili al 2° grado. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi ed uso delle tavole relative);

b) geometria elementare piana e solida (rette, piani, angoli, triangoli e poligoni, uguaglianza, disuguaglianza e similitudine nel piano, equivalenze, proprietà metriche, circonferenza e cerchio, rette e piani nello spazio, diedri, triedri, angoloidi, poliedri, equivalenza e similitudine nello spazio, cilindro, cono, sfera, aree e volumi);

c) funzioni trigonometriche piane ed uso delle tavole relative. Applicazione alla risoluzione dei triangoli rettilinei;

3ª *parte*:

a) disegno attinente alla compilazione e sviluppo degli allegati ad un progetto di ferrovia o tramvia o funicolare;

b) disegno topografico.

PROVA ORALE

La prova orale verterà sui seguenti argomenti:

I - *a*) strumenti topografici, loro correzione ed uso;

b) metodi di rilevamento planimetrico ed altimetrico; collegamento di stazioni; triangolazione; celerimensura; poligonazione; calcolo delle coordinate; livellazione geometrica e trigonometrica; metodi di operazione.

II - Nozioni elementari sulla resistenza dei materiali (casi semplici di elasticità e resistenza dei solidi ad asse rettilineo: tensione, pressione, taglio e flessione; equazioni di stabilità; momenti d'inerzia e resistenza delle travi d'uso corrente, momenti flettenti e sforzi di taglio per travi appoggiate ed incastrate agli estremi).

Calcoli elementari con il sussidio di manuali.

III - Nozioni generali sui lavori stradali ed edilizi:

a) tracciati; progetti di massima e definitivi; calcoli relativi ai profili longitudinali ed alle sezioni trasversali; calcolo dei volumi e movimenti di terra; calcolo delle aree; opere d'arte semplici: muri di sostegno, case cantoniere, ponticelli, tombini, ecc.;

b) materiali da costruzione e loro caratteristiche; struttura delle fabbriche: murature, archi, volte e fondazioni; strutture di solai in legno, in ferro ed in cemento armato; strutture di scale e tetti; fognature delle abitazioni; latrine, cisterne e filtri.

IV - Nozioni generali sulla costruzione e l'esercizio di ferrovie (sede stradale, massicciata, armamento, trincee, rilevati, gallerie, ponti, passaggi a livello, cavalcavia e sottovia; pendenze e raggi minimi di curva; fossi di scolo, scarpe, muri di sostegno, stazioni e case cantoniere; impianti fissi; materiale mobile, sagome; impianti fissi per trazione a vapore ed elettrica, impianti sussidiari di esercizio; orari; prove e verifiche tecniche; vigilanza sulla costruzione e l'esercizio.

V - Nozioni elementari di meccanica applicata alle macchine; cinematica; sistemi articolati; moto rettilineo e curvilineo e sua trasformazione; eccentrici; attrito (volvente e di rotolamento); attrito nelle trasmissioni; lubrificazione; regolatori del movimento.

VI - Cognizioni generali di termodinamica; leggi fondamentali; processi reversibili, isotermici ed adiabatici; cicli (con particolare riguardo al ciclo di Carnot).

VII - Nozioni elementari sulla dilatazione dei gas in rapporto alla temperatura ed alla pressione; cambiamento di stato e sua influenza sulla conservazione dei gas in recipienti chiusi; tensione dei vapori (saturazione e soprassaturazione); dissociazione.

VIII - Nozioni elementari sulle macchine a vapore ed in particolare sulle locomotive: costituzione, funzionamento, sistemi di distribuzione del vapore; potenza, rendimento.

IX - Nozioni elementari sui motori a combustione interna a ciclo Otto e a ciclo Diesel: loro costituzione, funzionamento ed uso.

X - Nozioni generali sulla elettricità e magnetismo: leggi e misure fondamentali; produzione dell'energia elettrica e sua trasformazione: generatori e motori a corrente continua ed alternata; trasformatori statici e dinamici; convertitori; trasmissione dell'energia elettrica: impianti centrali, sottostazioni; condutture, feeders, ecc.

XI - Nozioni elementari relative all'impianto ed all'esercizio:

a) di tramvie urbane ed extraurbane;

b) di linee automobilistiche e filoviarie (viaggiatori e merci, veicoli, rimesse, percorsi, orari);

c) di vie funicolari aeree e terrestri (stazioni, attraversamenti, sistemi di impianto, sostegni, funi, veicoli e loro caratteristiche di marcia e d'arresto, velocità, ecc.).

XII - Metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità.

XIII - Leggi e regolamenti principali sull'ordinamento ed attribuzioni dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

XIV - Nozioni elementari di statistica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 16 febbraio 1955

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1955
Registro n. 58 *bilancio Trasporti, foglio n.* 140

(1355)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.